

IL SINDACO

Vista l'istanza della società Sirti S.p.A., (azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazione, che svolge la funzione di soggetto attuatore del Programma per lo sviluppo della Banda Larga) con cui viene manifestata l'esigenza dell'uso e/o l'occupazione del suolo pubblico, del sottosuolo e del soprasuolo, finalizzati alla posa di infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni;

Vista la nota acquisita al protocollo il giorno 08/09/2022 al n. 1497 della ditta sopra indicata, tesa ad ottenere l'emissione di una ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale sul territorio di San Nazzaro Sesia per effettuare in sicurezza gli scavi e la posa dei cavi ai fini della realizzazione di infrastrutture di rete in fibra ottica nel Comune medesimo;

Vista la nota del 24/06/2022 concernente "Autorizzazione e manomissione suolo pubblico comunale per lavori di scavo per impianti di comunicazione elettronica via Lozio, via Piantavigna, Via Roma – richiesta di permesso ID 427191;

Dato atto che le aree interessate dai lavori sono le seguenti: **via Lozio e via Piantavigna;**

Considerato che per eseguire i lavori si rende necessaria l'installazione di un cantiere mobile che, procedendo progressivamente sulle vie, effettuerà sulla sede stradale degli scavi che richiederanno la modifica temporanea della circolazione stradale;

Ritenuto opportuno modificare temporaneamente la circolazione veicolare al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori anzidetti in modo tale che non si rechi pregiudizio agli utenti della strada e agli operai impiegati nel cantiere;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, art. 107, del "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e s.m.i;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 aggiornato al D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

ORDINA

a partire dal giorno LUNEDI' 19/09/2022 fino a MERCOLEDI' 21/09/2022 o all'ultimazione dei lavori e sulle vie indicate in premessa, il divieto di transito e sosta dei mezzi motorizzati, dalle ore 08.00 alle ore 17.00

L'impresa esecutrice dei lavori deve assicurare il ripristino dello stato dei luoghi e della circolazione veicolare, lasciando libera la carreggiata da ogni impedimento, durante la fascia oraria serale e notturna.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i mezzi dell'impresa esecutrice dei lavori.

È fatto obbligo altresì che l'impresa esecutrice dei lavori:

1. provveda, ai sensi del Codice della strada, all'apposizione della necessaria segnaletica, conforme al C.d.S. stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10/07/2002. Alla stessa compete la valutazione delle condizioni operative da affrontare e quindi adottare le soluzioni di segnalazione temporanea specifica per il tipo di cantiere;
2. al termine dei lavori è tenuta al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l'area da cose (cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la sicurezza del transito nella stessa strada, dandone comunicazione all'Ufficio della Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale affinché venga verificato il corretto ripristino della stessa;
3. provveda a delimitare debitamente le aree occupate come da regolamento;
4. L'impresa è tenuta a propria cura e spese alla scrupolosa installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria, (con congrui e tempestivi preavvisi del cantiere in modo tale da segnalare tempestivamente il pericolo e di consentire ai veicoli di scegliere con anticipo gli itinerari alternativi), che evidenzii in modo chiaro e visibile anche nelle ore notturne ed in qualsiasi condizione atmosferica, la presenza del cantiere, del D.P.R. 495/1992 e in conformità agli schemi segnaletici di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, dal D.lgs. 626/1994 e dalle altre norme di legge per i cantieri stradali a difesa della incolumità dei pedoni, dei veicoli e del personale impegnato;
5. In assenza della integrale segnaletica i lavori non potranno avere inizio o continuare;
6. L'impresa nel rispetto della normativa vigente predisporrà gli opportuni accorgimenti al fine di consentire in sicurezza l'accesso dei pedoni alle proprie abitazioni ubicate nei tratti di strada interdetti;
7. Copia della presente ordinanza dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli dalla Ditta incaricata, all'interno del cantiere;

Resta inteso che il richiedente/ditta è direttamente responsabile di qualsiasi eventuale danno a terzi o alla Amministrazione per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutte le responsabilità, derivanti da inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sono a carico della ditta appaltatrice dei lavori. A richiesta degli interessati, il personale della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e cautele. Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione;
- Che venga trasmessa via e-mail all'impresa esecutrice dei lavori, all'Ufficio Tecnico e alla Stazione dei Carabinieri di Biandrate (NO)

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in

applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

IL SINDACO

Dario Delbò

